

N. R.G. E.I. 11/2010



TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

DECRETO

Il giudice Alberto Cappellini,

letta la relazione depositata dal delegato in data 29.3.2023,

ritenuto che, alla luce delle circostanze riportate, in ragione delle quali – a prescindere da un giudizio di autoresponsabilità o meno in ordine alla mancata tempestiva partecipazione alla gara da parte di più soggetti che pure avevano presentato offerte – appare possibile che, all'esito di un'ulteriore vendita, da organizzarsi in tempi brevi, si addivenga ad un'aggiudicazione ad un prezzo più alto rispetto all'esito della vendita del 6.3.2023, vista la pluralità di soggetti grandemente interessati al bene in questione;

ritenuto, pertanto, non potersi allo stato confermare l'aggiudicazione ex art. 572, terzo comma, c.p.c.;

P.Q.M.

DISPONE non farsi luogo alla vendita, con restituzione immediata della cauzione già versata dall'aggiudicatario provvisorio in data 6.3.2023;

INVITA il delegato a fissare al più presto nuova vendita, alle stesse condizioni economiche di quella del 6.3.2023.

Si comunichi

Spoletto, 5 aprile 2023

Il giudice dell'esecuzione
Alberto Cappellini

